PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 29.01.2020

Circolare 10/2019
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

**Oggetto: Speciale Legge di Bilancio 2019 e conversione in legge "Decreto Fiscale".**

Con la presente circolare, fruibile da tutti per le singole parti di specifico interesse individuabili dal sommario, si intende dare un quadro sinottico delle norme di maggiore interesse contenute nella Legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S.O. n. 45/L), la L. 160/2019) e della Legge di conversione del cd. "Decreto Fiscale" (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019), in modo da poter consentire un rapido esame delle varie problematiche che si presenteranno nel corso dei prossimi mesi. Tutti i commi indicati si riferiscono all'unico articolo della Legge (art. 1) mentre gli articoli indicati si riferiscono alla Legge di conversione del cd. "Decreto Fiscale".

**Sommario**

1. Clausole di salvaguardia (commi 2 e 3) ..... 3
2. Deducibilità Imu (commi 4 e 5) ..... 3
3. Riduzione aliquota cedolare secca a regime (comma 6) ..... 3
4. Sgravio contributivo per apprendistato giovanile (comma 8) ..... 3
5. Estensione al 2022 della riduzione di premi e contributi Inail (comma 9) ..... 3
6. Esonero contributivo per le assunzioni dei giovani (comma 10) ..... 3
7. Bonus occupazionale giovani eccellenze (comma 11) ..... 3
8. Esclusione dell'addizionale contributiva per lavori a termine (comma 13) ..... 3
9. Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura (comma 70) ..... 3
10. Rinnovo veicoli società di trasporto (commi 113-117) ..... 4
11. Credito per monitoraggio strutturale immobili (comma 118) ..... 4
12. Proroga detrazione risparmio energetico (comma 175, lettera a)) ..... 4
13. Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobile ( comma 175, lettera b)) ..... 4
14. Abrogazione sconto in fattura per il risparmio energetico (comma 176) ..... 4
15. Sport bonus (commi 177-180) ..... 4
16. Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi (commi 184-197) ..... 5
17. Nuovo credito R&S (commi 198-209) ..... 6
18. Proroga credito di imposta formazione 4.0 (commi 210-217) ..... 8
19. Bonus facciate (commi 219-224) ..... 9
20. Nuova Sabatini – Investimenti Sud - Investimenti ecosostenibili (commi 226-229) ..... 9
21. Reintroduzione Ace (comma 287) ..... 9
22. Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici (commi 288-290) ..... 9
23. Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali (comma 300) ..... 9
24. Bonus bebé (comma 340) ..... 10
25. Congedo obbligatorio di paternità (comma 342) ..... 10
26. Bonus asili nido (commi 343 e 344) ..... 10
27. Detrazione per studio e pratica della musica (commi 346 e 347) ..... 10
28. Esenzione canone Rai (commi 355 e 356) ..... 10
29. Card cultura (commi 357 e 358) ..... 10
30. Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite (comma 361) ..... 10
31. Bonus edicole (comma 393) ..... 10
32. Abolizione del superticket (commi 446-448) ..... 10
33. Pensionamento "opzione donna" (comma 476) ..... 10
34. Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (commi 559-569) ..... 10
35. Modifiche in tema di Iva e accise per Campione d'Italia (commi 569-572) ..... 11
36. Campione d'Italia: agevolazioni Irpef, Ires e Irap (commi 573-576) ..... 11
37. Credito di imposta investimenti Campione d'Italia (commi 577-579) ..... 12
38. Determinazione reddito Campione d'Italia (comma 580) ..... 12
39. Riduzione detraibilità di determinati oneri (comma 629) ..... 12
40. Fringe benefit auto aziendali (commi 632 e 633) ..... 12
41. Plastic tax (commi 634-652) ..... 12
42. Credito di imposta adeguamento tecnologico produttori materie plastiche (commi 653-658) ..... 14
43. Sugar tax (commi 661-676) ..... 14
44. Deduzione buoni pasti mense aziendali (comma 677) ..... 15

45. Digital tax (comma 678) ..... 15
46. Tracciabilità delle spese per oneri detraibili (commi 679 e 680) ..... 16
47. Analisi del rischio fiscale del contribuente (commi 681-686) ..... 16
48. Estromissione beni immobili imprese individuali (comma 690) ..... 17
49. Regime forfettario (commi 691 e 692) ..... 17
50. Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 693-694) ..... 17
51. Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio (comma 695) ..... 17
52. Rivalutazione beni di impresa (commi 696-704) ..... 17
53. Modifiche soggettività Ivie e Ivafe (commi 710 e 711) ..... 18
54. Unificazione Imu-Tasi (commi 738-783) ..... 18
55. Riforma riscossione enti locali (comma 792) ..... 20
56. Canone unico patrimoniale di concessione (commi 816-846) ..... 21
57. Accollo dei debiti (Art. 1) ..... 21
58. Cessazione partite Iva e divieto di compensazione (Art. 2) ..... 21
59. Contrasto alle indebite compensazioni (Art. 3, commi 1 e 3) ..... 21
60. Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta (Art. 3, commi 2 e 3) ..... 21
61. Controllo sulle compensazioni a rischio (Art. 3, comma 4) ..... 21
62. Sanzioni per indebite compensazioni (Art. 3, commi 5 e 6) ..... 22
63. Contrasto all'omesso versamento di ritenute in settori labour intensive (Art. 4, commi 1 e 2) ..... 22
64. Estensione del regime del reverse charge Iva (Art. 4, commi 3 e 4) ..... 23
65. Contrasto alle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati (Art. 9) ..... 23
66. Estensione del ravvedimento operoso (Art. 10-bis) ..... 23
67. Tassazione trust estero (Art. 13) ..... 23
68. Anticipazione regime lavoratori impatriati (Art. 13-ter, comma 1) ..... 23
69. Utilizzo dei file delle Fattura Elettronica (Art. 14) ..... 23
70. Divieto di emissione della Fattura Elettronica e Sistema Tessera Sanitaria (Art. 15, comma 1) ..... 23
71. Obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi al Sts (ad esempio gli ottici) (Art. 15, comma 2) ..... 23
72. Arrivano le precompilate Iva e l'esterometro diviene trimestrale (Art. 16) ..... 24
73. Dichiarazione dei redditi tramite Caf e/o sostituti (Art. 16-bis, commi 1 e 2) ..... 24
74. Termine trasmissione oneri e spese (Art. 16-bis, comma 3) ..... 24
75. Imposta di bollo sulle FE (Art. 17) ..... 24
76. Limiti all'utilizzo del contante (Art. 18) ..... 24
77. Lotteria nazionale degli scontrini (Artt. 19 e 20) ..... 25
78. Invio telematico corrispettivi da parte degli esercenti commercio al minute (Art. 21) ..... 25
79. Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici (Art. 22) ..... 25
80. Iva scuole guida (Art. 32) ..... 25
81. Aliquota Iva 5% per alcuni prodotti per la protezione dell'igiene femminile (Art. 32-ter) ..... 25
82. Fiscalità società semplici (Art. 32-quater) ..... 25
83. Compartecipazione dei Comuni alle entrate dalla lotta all'evasione (Art. 34) ..... 26
84. Modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi per le società di progetto (Art. 35) ..... 26
85. Cumulo conto energia e Tremonti ambientale (Art. 36) ..... 26
86. Riapertura rottamazione (Art. 37, comma 1) ..... 26
87. Estensione utilizzo compensazione sui carichi (Art. 37, comma 1-bis) ..... 26
88. Rimodulazione interessi sui versamenti (Art. 37, comma 1-ter e 1-quater) ..... 26
89. Obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite sistema pagoPA (Art. 38-ter) ..... 26
90. Modifiche reati penali tributari (Art. 39, comma 1, lettere a) – p)) ..... 26
91. Casi particolari di confisca (Art. 39, comma 1, lettera q) e comma 1-bis)) ..... 27
92. Casi di non punibilità (Art. 39, comma 1, lettera q-bis) ..... 27
93. Reati societari e sanzioni pecuniarie per l'ente (Art. 39, comma 2) ..... 27
94. Rinegoziazione del mutuo sulla prima casa da parte del contribuente già esecutato (Art. 41-bis) ..... 27
95. Incentivi all'autotrasporto (Art. 53) ..... 28
96. Incentivi per i veicoli elettrici e ibridi utilizzati dai disabili (Art. 53-bis) ..... 28
97. Nomina dei revisori degli enti locali (Art. 57-ter) ..... 28
98. Modifiche ai versamenti (Art. 58) ..... 28
99. Tari per gli studi professionali (Art. 58-quinquies) ..... 28

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

## 1. Clausole di salvaguardia (commi 2 e 3)

Viene prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote Iva e accise.
Per gli anni seguenti, si prevede l'aumento dell'Iva nei seguenti termini:
- aliquota ridotta dal 10 al 12% e
- aliquota ordinaria per il 2021 al 25% e, a decorrere dal 2022 al 26,5%.

## 2. Deducibilità Imu (commi 4 e 5)

A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell'Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni.
Uguale previsione è introdotta anche per quanto riguarda l'Imi (Provincia di Bolzano) e l'Imis (Provincia di Trento).

## 3. Riduzione aliquota cedolare secca a regime (comma 6)

L'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10%.
Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili C/1 di superficie massima di 600 metri quadri; tale facoltà, dunque, rimane applicabile per i soli contratti di locazione stipulati sino al 31 dicembre 2019 (anche nel caso di mancata opzione per la cedolare nell'anno 2019).

## 4. Sgravio contributivo per apprendistato giovanile (comma 8)

Viene previsto per l'anno 2020, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.
Lo sgravio contributivo si riferisce alla contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

## 5. Estensione al 2022 della riduzione di premi e contributi Inail (comma 9)

Viene estesa al 2022 la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi. Le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, su proposta dell'Inail, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.

## 6. Esonero contributivo per le assunzioni dei giovani (comma 10)

La riduzione dei contributi di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, L. 205/2017, viene, limitatamente alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, estesa ai lavoratori di età pari a 34 anni e 364 giorni.
Inoltre, viene, in via transitoria, elevata la misura dello sgravio nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

## 7. Bonus occupazionale giovani eccellenze (comma 11)

Viene modificato il c.d. bonus assunzione delle giovani eccellenze di cui all'articolo 1, commi 706 e ss., L. 145/2018, rinviando, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 205/2017.

## 8. Esclusione dell'addizionale contributiva per lavori a termine (comma 13)

Vengono estese le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato a:
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

## 9. Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura (comma 70)

Viene riscritto il comma 3.1 dell'articolo 14, D.L. 63/2013, stabilendo che lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all'intero requisito.
In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

## 10. Rinnovo veicoli società di trasporto (commi 113-117)

Vengono stanziati ulteriori 3 milioni di euro per il 2020 per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale.
I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa la locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.
Il contributo varia, in ragione della tipologia di veicolo, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.000 euro per ciascun veicolo.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Mef entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2020), la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, l'entità del contributo massimo riconoscibile e le relative modalità di erogazione.

## 11. Credito per monitoraggio strutturale immobili (comma 118)

Viene introdotto un credito di imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili.
Con un decreto Mef, da adottarsi entro il 1° marzo 2020, saranno definiti:
- criteri e procedure per l'accesso al beneficio;
- eventuale relativo recupero, in caso di utilizzo illegittimo;
- ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti dalla norma in esame

## 12. Proroga detrazione risparmio energetico (comma 175, lettera a))

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Vengono abrogate anche le seguenti previsioni:
- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Viene, inoltre, prorogata per l'anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

## 13. Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobile ( comma 175, lettera b))

Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, Tuir.
Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

## 14. Abrogazione sconto in fattura per il risparmio energetico (comma 176)

Vengono abrogati i commi 1,2,3 e 3-ter dell'articolo 10, D.L. 34/2019, con cui era previsto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).

## 15. Sport bonus (commi 177-180)

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018.
Viene previsto che per i titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo ed è fruibile tramite compensazione ex D.Lgs. 241/1997 e non rileva ai fini Irpef e Irap.
Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13,2 milioni di euro.
Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva la possibilità di fruire degli interventi in favore

delle società dilettantistiche previsti dall'articolo 13, comma 5, D.L. 87/2018.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 30 aprile 2019, con cui sono previste le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.

## 16. Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi (commi 184-197)

Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d'imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0".

Requisiti soggettivi

Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Al contrario, **non possono accedere all'agevolazione:**

1. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. **le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridi**che (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

**È necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.**

Tipologia beni agevolabili

I beni che danno accesso all'agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, con l'esclusione dei seguenti:

1. veicoli e altri mezzi di trasporto;
2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
3. fabbricati e le costruzioni;
4. beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – software - funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

Misura del credito

Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell'investimento:

1. investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0":
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;

2. investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;

3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 6% del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito può essere utilizzato rispettivamente:

- per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l'interconnessione dei beni materiali di cui all'allegato A

avviene in un periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante;
- a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B.

Il credito d'imposta non soggiace ai limiti generali e speciali di utilizzo e **non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.**

Ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell'agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise.

Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

È cumulabile con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Successiva cessione dei beni agevolati

In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza dall'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A, L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario. Nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controllo e monitoraggio

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019. Per i beni di cui ai commi 6 e 7, allegati A e B, L. 232/2016, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.

Regime transitorio – rapporti con super e iper

Il credito d'imposta non si applica:

1. agli investimenti effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
2. agli investimenti effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il c.d. iper ammortamento.

## 17. Nuovo credito R&S (commi 198-209)

Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all'articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d'imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

Requisiti soggettivi

Possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione e
- dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

La fruizione è comunque subordinata **al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Al contrario, non possono accedere al credito:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità

aziendale, altra procedura concorsuale ex L.F., Codice della crisi o altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

**-le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001**.

Le attività di R&S ammesse

Rientrano tra le attività di R&S ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, alle lettere m (ricerca industriale), q (ricerca industriale) e j (sviluppo sperimentale), § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Con decreto Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 2020, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (under 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare, a condizione che i neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui al punto precedente. Se i beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di R&S;
c) per contratti di ricerca extra-muros con oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Le spese per i contratti stipulati con Università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. I contratti con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l'attività di R&S sia svolta internamente all'impresa. Le suddette spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al D.M. 4 settembre 1996;
d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta. Le spese devono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi quindi diversi da società del gruppo) fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
e) per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di cui ai punti a e c, senza maggiorazioni, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996);
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti suindicati.

L'attuazione è demandata a un decreto Mise.

Le attività di innovazione tecnologica

Sono ricomprese le attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, intesi quali beni materiali o immateriali o servizi o processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori. Non si considera attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibile:

- attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

L'attuazione è demandata a un decreto Mise.
Per l'elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.
Le attività innovative
Sono ricomprese le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
L'attuazione è demanda a un decreto Mise.
Per l'elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.
La misura del credito di imposta
Il credito di imposta è riconosciuto:
- per le attività di R&S in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto attuativo Mise, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Utilizzo del credito
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.
Adempimenti per il riconoscimento
Ai fini del riconoscimento del credito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero un revisore legale iscritto alla sezione "A" (in tal caso si incrementa il bonus di 5.000 euro). Inoltre, le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 445/2000.
Si segnala che la norma fa cessare l'operatività delle precedenti norme sul credito R&S alla data del 31 dicembre 2019.

## 18. Proroga credito di imposta formazione 4.0 (commi 210-217)

È prorogata al 2020 la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con **l'esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive**.
Se le attività di formazione sono erogate da soggetti esterni all'impresa, sono ammissibili al credito anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
È eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione all'interno dei CCNL.
Modifica importi
Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito:
- per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
La misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Modalità utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione.

**È fatto divieto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale del credito stesso.**

Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.

## 19. Bonus facciate (commi 219-224)

Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:

- decreto Mise 26 giugno 2015 e
- decreto Mise 26 gennaio 2010.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.

## 20. Nuova Sabatini – Investimenti Sud - Investimenti ecosostenibili (commi 226-229)

La c.d. Nuova Sabatini viene rifinanziata nelle seguenti misure:

- 105 milioni di euro per l'anno 2020;
- 97 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e
- 47 milioni di euro per l'anno 2025.

Una quota, pari al 30% delle risorse stanziate alla concessione dei contributi statali "maggiorati" del 30% per gli investimenti Industria 4.0.

Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti "Industria 4.0" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziate.

Una quota pari al 25% è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

## 21. Reintroduzione Ace (comma 287)

Viene, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, reintrodotta l'agevolazione c.d. Ace (aiuto alla crescita economica), prevedendo l'applicazione dell'aliquota del'1,3%.

Con la reintroduzione dell'Ace viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore.

## 22. Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici (commi 288-290)

Con il fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con tali strumenti hanno diritto a un rimborso in denaro.

Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020

A tal fine sono stanziati, per gli anni 2021 e 2022 3 miliardi di euro.

## 23. Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali (comma 300)

Per effetto della sostituzione del comma 1 dell'articolo 49, D.L. 34/2019, il c.d. D.L. "crescita", è prorogato il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle pmi italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a

- 10 milioni per il 2019 e
- 5 milioni di euro per il 2020.

Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.

## 24. Bonus bebé (comma 340)

Viene rifinanziato l'assegno di natalità (il c.d. bonus bebè), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato:

a) 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.

## 25. Congedo obbligatorio di paternità (comma 342)

Viene prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevando la durata a 7 giorni, rispetto ai precedenti 5.

## 26. Bonus asili nido (commi 343 e 344)

A decorrere dal 2020, il c.d. bonus asili nido viene così rimodulato:

- 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro).

## 27. Detrazione per studio e pratica della musica (commi 346 e 347)

Viene introdotta all'articolo 15, comma 1, Tuir, la nuova lettera e-ter, con cui è prevista la detrazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.

## 28. Esenzione canone Rai (commi 355 e 356)

A decorrere dal 2020, ai fini dell'esenzione del pagamento del canone Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge, è fissata a 8.000 euro annui.

A tal fine, viene anche precisato che la convivenza si riferisce ad altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

## 29. Card cultura (commi 357 e 358)

Per l'anno 2020, la c.d. card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, viene rifinanziata nel limite di spesa di 160 milioni di euro.

## 30. Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite (comma 361)

Per effetto della modifica apportata all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai fini della detrazione dall'imposta lorda, pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

## 31. Bonus edicole (comma 393)

Per il 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 806 – 809, L. 145/2018, previsto per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, è riconosciuto anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

L'agevolazione, che spetta nel limite di 2.000 euro annui, è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

## 32. Abolizione del superticket (commi 446-448)

Si prevede l'abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. superticket).

## 33. Pensionamento "opzione donna" (comma 476)

Viene modificato l'articolo 16, comma 1, D.L. 4/2019, prevedendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo è riconosciuto alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (anziché 31 dicembre 2018) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

## 34. Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (commi 559-569)

Viene introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), che si applica alle forniture di beni,

alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote Iva allineate a quelle svizzere.
I soggetti
Viene considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.
Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Campione d'Italia.
Soggetto passivo è chi nel territorio del Comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi e i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune.
Momento di effettuazione
Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene, al momento della consegna o della messa a disposizione, si trova nel territorio del Comune.
Le forniture di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell'attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di Iva (che saranno definiti con un decreto Mef da emanarsi entro 120 giorni dal 1° gennaio 2020), le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia.
Esigibilità
L'esigibilità è individuata:
- per le forniture di beni nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e - per le prestazioni di servizi all'atto del pagamento del corrispettivo.
Base imponibile
La base imponibile corrisponde all'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Per i beni forniti a titolo gratuito è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.
Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.
Aliquote
Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle % stabilite dalla legge federale svizzera per l'Iva.
Dichiarazione
La dichiarazione, che può essere presentata anche in via telematica, deve essere presentata dai soggetti passivi al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, mediante il modello da approvare con decreto Mef.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro.
Le sanzioni sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, ovvero il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Il Comune può deliberare, con regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

## 35. Modifiche in tema di Iva e accise per Campione d'Italia (commi 569-572)

A decorrere dal 1° gennaio 2020:
1. ai fini dell'applicazione della disciplina sulle accise e sulle imposte di consumo, sia il comune di Campione d'Italia, sia le acque italiane del lago di Lugano sono ricomprese nel territorio italiano;
2. per effetto delle modifiche apportate all'articolo 67, comma 1, lettera d), D.P.R. 633/1972, si considerano importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d'Italia e dalle acque italiane del lago di Lugano.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra doganale è costituito dal solo territorio del Comune di Livigno.
Ai soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non si applicano né la riduzione delle soglie monetarie, pari a 50 euro, né le altre restrizioni in tema di franchigie doganali ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera ex articolo 4, commi 1 e 2, D.M. 32/2009.
I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti e abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 e in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti Iva se hanno quale destinazione finale l'Italia.

## 36. Campione d'Italia: agevolazioni Irpef, Ires e Irap (commi 573-576)

A decorrere dal 2020 e nel limite della disciplina degli aiuti de minimis, di cui al Regolamento (UE) 1407/2013:
- l'Irpef, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis, Tuir, è ridotta al 50% per 5 periodi di imposta, in riferimento ai redditi prodotti dalle persone fisiche residenti al 20 ottobre 2019 a Comune di Campione d'Italia e per quelli di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d'Italia;
- le imposte per i redditi di impresa delle ditte individuali e dalle società Ires iscritte al 20 ottobre 2019 alla CCIAA di Como e aventi sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis, Tuir sono ridotte

al 50% per 5 periodi di imposta; e
- l'Irap, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, D.Lgs. 446/1997, è ridotta al 50% per 5 periodi di imposta.

## 37. Credito di imposta investimenti Campione d'Italia (commi 577-579)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, è introdotto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14, Regolamento (UE) 651/2014), per le imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno.
L'operatività dell'agevolazione, è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione Europea.

## 38. Determinazione reddito Campione d'Italia (comma 580)

Per effetto delle modifiche apportare all'articolo 188-bis, comma 2, Tuir, viene esteso ai redditi d'impresa realizzati da tutti gli enti soggetti a Ires la possibilità di computare tali redditi in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30%.

## 39. Riduzione detraibilità di determinati oneri (comma 629)

Inoltre, modificando il successivo comma 6, che condiziona le agevolazioni al rispetto della normativa sugli aiuti de minimis viene integrato l'articolo 15, Tuir, con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater prevedendo, con decorrenza dal 2020:
a. detrazione integrale degli oneri detraibili con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro;
b. detrazione degli oneri detraibili in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, Tuir.
In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie.

## 40. Fringe benefit auto aziendali (commi 632 e 633)

Viene modificata la disciplina relativa al fringe benefit legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La modifica riguarda l'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, prevedendo che, con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli ex lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1, D.Lgs. 285/1992), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Aci deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Mef, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.
La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro:
- 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
-40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
- 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

## 41. Plastic tax (commi 634-652)

È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).
Oggetto
L'imposta si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
I manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Sono esclusi dall'imposta:
- i manufatti compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e
- i manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
Si considerano manufatti anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui sopra che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi manufatti o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi

dalle stesse materie plastiche.
Inoltre, si considerano sempre manufatti i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Momento impositivo ed esigibilità

L'obbligazione tributaria, sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale o dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea.
L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale:
1. per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
2. per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
a. all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
b. all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
c. per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Soggetti passivi

Soggetto passivo è:
- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante. A tal fine, non si considera tale il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche;
-per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

Misura dell'imposta

L'imposta sul consumo di MACSI è individuata in 0,45 euro per kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

Esclusioni dall'imposta

L'imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea o esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.
L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.

Dichiarazione di imposta

La definizione dell'imposta dovuta avviene a mezzo di dichiarazioni trimestrali in cui sono riportati i quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dello scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.
La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi (escluso l'importatore) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.
Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.
In caso di un'imposta dovuta in misura inferiore a 10 euro, non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione e di versamento.

Versamento dell'imposta

Il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione, esclusivamente tramite modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.
L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) 1186/2009.

Accertamento e riscossione

I controlli sono delegati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che può accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La G. di F., al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni effettua i controlli avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, D.Lgs. 68/2001.
Ai fini della riscossione, trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 112/1999.
È previsto che non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 10 euro.

Rimborso

È previsto il rimborso dell'imposta se indebitamente pagata.
Il termine ultimo per la richiesta di rimborso è di 2 anni dal pagamento.
Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta se viene esercitata l'azione penale, In tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Non è ammesso il rimborso di somme inferiori o pari a 10 euro.
Sanzioni
Il regime sanzionatorio è così definito:
- mancato pagamento dell'imposta: sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (non inferiore a 500 euro);
- ritardato pagamento dell'imposta: sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta (non inferiore a 250 euro);
- tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione: sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
Attuazione
Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, saranno definiti:
- identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione Europea;
- contenuto della dichiarazione trimestrale;
- modalità per il versamento dell'imposta;
- modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati;
- modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;
- individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;
- modalità di rimborso dell'imposta;
- svolgimento attività di accertamento, verifica e controllo;
- modalità per la notifica degli avvisi di pagamento.

## 42. Credito di imposta adeguamento tecnologico produttori materie plastiche (commi 653-658)

Viene introdotto, in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, un credito di imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
Il credito d'imposta è stabilito in misura pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0.
La misura massima del credito è individuata in 20.000 euro per azienda beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34, L. 388/2000.
Ai fini della fruizione, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
Il credito è concesso nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021 e soggiace alle regole de minimis.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2020, sono individuate le disposizioni applicative.

## 43. Sugar tax (commi 661-676)

Viene istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come "bevande edulcorate".
L'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto Mef, di natura non regolamentare, da pubblicarsi entro agosto 2020, con cui sono definite le modalità attuative.
Oggetto
Si definiscono bevande edulcorate i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume. Edulcorante è qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
Con decreto da emanare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2020, sarà stabilito il potere edulcorante, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore.
Non sono soggette a imposta:
- le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi UE o destinate all'export;
- le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ex decreto, è inferiore o uguale a:
- 25 grammi per litro per i prodotti finiti; e
- 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Momento impositivo ed esigibilità
L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
1. all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2. all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti

all'Unione Europea;
3. all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Soggetti passivi

Soggetto obbligato al pagamento sono:
1. il fabbricante nel caso di prodotti nazionali;
2. l'acquirente nel caso di prodotti UE;
3. l'importatore.

Misura dell'imposta

L'imposta è dovuta nelle seguenti misure:
- prodotti finiti: 10 euro per ettolitro;
- prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione: euro 0,25 per chilogrammo.

Dichiarazione di imposta e versamento

I soggetti passivi devono presentare, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, di una dichiarazione mensile ai fini dell'accertamento. La dichiarazione deve indicare tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'imposta dovuta. Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto obbligato deve versare l'imposta dovuta.

Accertamento

L'attività di accertamento è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i cui funzionari, come gli appartenenti alla G. di F. possono accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni, nonché prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle bevande.

Riscossione

Per le somme dovute si applica la procedura di riscossione coattiva ex D.Lgs. 112/1999. Prima di avviare la procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato nel termine di 5 anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari a 30 euro.

Rimborso

L'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il termine per la richiesta di rimborso è 2 anni dalla data del pagamento mentre di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Sanzioni

Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- mancato pagamento: dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (non inferiore a 500 euro);
- ritardato pagamento: 30% dell'imposta dovuta (non inferiore a 250 euro);
- tardiva presentazione della dichiarazione: da 500 a 5.000 euro.

## 44. Deduzione buoni pasti mense aziendali (comma 677)

Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull'articolo 51, Tuir.
In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera c) è previsto:
- una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive;
- per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito:
1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 euro;
2. prestazioni rese in forma elettronica: 8 euro.

Resta invariato l'importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

## 45. Digital tax (comma 678)

Vengono apportate alcune modifiche alla struttura dell'imposta come introdotta con la L. 145/2018.

Base imponibile

L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell'anno solare. Ai fini del computo delle soglie di ricavi che consentono l'applicazione dell'imposta, si prendono a riferimento i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento.
Quando un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili viene definito come il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato (la percentuale è definita in via convenzionale).

Definizione di servizi digitali

Non si considerano servizi digitali:

a. la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
b. la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
c. la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
d. la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari e, più precisamente:
- i sistemi dei regolamenti interbancari ex Tub o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
- le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex Tuf;
- le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
- le sedi di negoziazione all'ingrosso ex articolo 61, lettera e), Tuf;
- le controparti centrali;
- i depositari centrali;
- gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una Autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari di cui al punto precedente;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Corrispettivi

È previsto che i corrispettivi versati per la prestazione dei servizi con cui si mette a disposizione un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione dì servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

Non si considerano i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

Territorialità

Un dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato, facendo riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Versamento

Poiché l'imposta si applica sui ricavi realizzati nell'anno solare, il versamento dell'imposta deve essere fatto entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

Dichiarazione

La dichiarazione annuale sull'ammontare dei servizi tassabili forniti deve essere presentata entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi è nominata una singola società del gruppo.

Soggetti extra UE

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato non comunitario o non appartenente allo Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

Obbligo di contabilità

I soggetti passivi dell'imposta devono tenere una contabilità per rilevare mensilmente:
- le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili,
- gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni dei servizi imponibili.

## 46. Tracciabilità delle spese per oneri detraibili (commi 679 e 680)

A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali:
- versamenti bancari o postali;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.

Resta valido il pagamento in contanti per:
- medicinali e dispositivi medici e
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

## 47. Analisi del rischio fiscale del contribuente (commi 681-686)

Le norme stabiliscono che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate e la G. di F.si possano avvalere delle tecnologie, delle

elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.
Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

## 48. Estromissione beni immobili imprese individuali (comma 690)

Viene riproposta l'estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.
A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

## 49. Regime forfettario (commi 691 e 692)

Viene abrogato il regime super forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro.
Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.
In particolare:
- viene reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;
- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

## 50. Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 693-694)

Viene riproposta la facoltà per le persone fisiche (e le società semplici) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all'11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.

## 51. Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio (comma 695)

Sale al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.

## 52. Rivalutazione beni di impresa (commi 696-704)

Viene reintrodotta la possibilità per:
- società di capitali;
- cooperative;
- trust; e
- altri enti pubblici e privati che
1. esercitano attività commerciali;
2. sono residenti nel territorio dello Stato;
3. non adottano gli Ias nella redazione del bilancio

di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.
Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.
Modalità di rivalutazione
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.
La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella Nota integrativa.
Le imposte sostitutive e il versamento

Si applicano le seguenti imposte sostitutive:
- al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;
-al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
È ammessa la rateazione che varia in ragione dell'importo complessivo:
- per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.
È ammessa la compensazione.
Eventuale cessione dei beni rivalutati
In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Soggetti Ias
Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio ex articolo 14, L. 342/2000, è applicato anche ai soggetti Ias, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. L'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

## 53. Modifiche soggettività Ivie e Ivafe (commi 710 e 711)

Per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 19, D.L. 201/2011, a decorrere dal 2020, soggetti passivi sono anche:
- enti non commerciali;
- società semplici, Snc e Sas
residenti in Italia, tenute agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività di cui all'articolo 4, D.L. 167/1990.
Nei casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 3, D.L. 167/1990, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.
Infine, è previsto che, in riferimento all'Ivafe, per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

## 54. Unificazione Imu-Tasi (commi 738-783)

A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l'eccezione della Tari, e viene rimodulata l'Imu.
Ambito di applicazione
L'Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva. In particolare, continua ad applicarsi:
- l'Imis per la Provincia di Trento e
- l'Imi per la Provincia di Bolzano.
Presupposto impositivo
Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Definizioni
Fabbricato – l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Abitazione principale - l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni

si applicano per un solo immobile.
Pertinenza - quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Assimilazioni all'abitazione principale – si considerano tali, tra gli altri, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica, nonché la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.
Area fabbricabile - l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Terreno agricolo - terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Soggetti passivi

Soggetti passivi sono:
1. possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- genitore assegnatario della casa familiare;
- concessionario di aree demaniali;
- locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Base imponibile

Fabbricati iscritti in Catasto – si applica all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in Catasto- se interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti previsti da aggiornare con decreto Mef. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore.
Aree fabbricabili - valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno.
Terreni agricoli – si applica al reddito dominicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Riduzioni – la base imponibile è ridotta al 50% per:
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Aliquote

Le aliquote e i regolamenti per l'anno di riferimento, hanno efficacia a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Abitazione principale di lusso - 0,5%. Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Si applica la detrazione di 200 euro.
Fabbricati rurali strumentali - 0,1%. Il Comune può ridurla fino all'azzeramento.
Fabbricati beni merce – fino al 2021 0,1%. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla. A decorrere dal 2022 sono esenti.
Terreni agricoli – o,76%. I Comuni possono aumentarla fino all'1,06% o azzerarla.
Immobili D – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all'1,06% o ridurla fino allo 0,76%.
Altre abitazioni – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all'1,06% o azzerarla.
Abitazioni locate a canone concordato – l'aliquota è abbattuta al 75%.

Esenzioni e riduzioni

Soni esenti da imposta i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola;
- ubicati nei comuni delle isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; e
- ricadenti in aree montane o di collina ex articolo 15, L. 984/1977 in base alla circolare 9/1993.

Sono inoltre esenti, tra gli altri:
- immobili classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione a usi culturali ex articolo 5-bis, D.P.R. 601/1973;
- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti no profit.

Versamenti

Viene confermato il versamento in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

Per gli enti non commerciali, il versamento è previsto in 3 rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

Per le multiproprietà l'obbligo del versamento grava su chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell'edificio il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.

Dichiarazione

I soggetti passivi, a eccezione degli enti non commerciali del Terzo settore, presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili, conservano la loro validità.

Per gli enti non commerciali la dichiarazione dee essere presentata ogni anno.

Deducibilità Imu

È deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l'imposta relativa agli immobili strumentali.

La deducibilità è:
- integrale a decorrere dal 2022;
- al 60% per il 2020 e il 2021; e
- al 50% per il 2019.

## 55. Riforma riscossione enti locali (comma 792)

A decorrere dal 2020, gli atti accertativi acquisiscono titolo esecutivo, a eccezione di quelli di importo non superiore a 10 euro.

È previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie.

Per i tributi il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione di tali entrate.

Nell'atto devono essere indicate le disposizioni in tema di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Tali atti devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, riguardante l'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997, dell'articolo 19, D.Lgs. 472/1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. In tale ipotesi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista per omesso, carente o tardivo versamento non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, purché tali pagamenti siano effettuati nei termini previsti dalle norme in tema di accertamento esecutivo.

Gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Con un decreto Mef saranno stabilite modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione.

Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di dall'affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Il periodo di sospensione sia ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato

l'avviso di accertamento.
La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
Viene introdotto l'obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare.

### 56. Canone unico patrimoniale di concessione (commi 816-846)

A decorrere dal 2021 è introdotto il c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di:
- Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- Icpdpa (imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni);
- Cimp (canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari); e
- canone per l'occupazione delle strade.

Sempre a decorrere dal 2021 è introdotto il cd. canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, in sostituzione di:
- Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche); e
- Tari (tassa sui rifiuti) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

## Contenuto
## Decreto Fiscale L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019

### 57. Accollo dei debiti (Art. 1)

Viene regolamentata la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 2, L. 212/2000 consistente nell'accollo del debito di imposta altrui. In particolare è previsto che chiunque si accolli il debito d'imposta altrui, deve procede al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante.
Nel caso in cui non siano rispettate tali regole, i versamenti non si considerano eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. L'accollante è coobbligato in solido per l'imposta e gli interessi.
Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.

### 58. Cessazione partite Iva e divieto di compensazione (Art. 2)

A mezzo dell'inserimento di 3 nuovi commi nell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, è previsto che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L'obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.
Parimenti inibita è la compensazione (dei soli crediti Iva) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.

### 59. Contrasto alle indebite compensazioni (Art. 3, commi 1 e 3)

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.

### 60. Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta (Art. 3, commi 2 e 3)

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.
La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.

### 61. Controllo sulle compensazioni a rischio (Art. 3, comma 4)

L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni,

prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio.
Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.

## 62. Sanzioni per indebite compensazioni (Art. 3, commi 5 e 6)

A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione ex articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a:
- 5% dell'importi per importi entro i 5.000 euro e
- 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro

per ciascuna delega non eseguita.
È, inoltre, prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in tema di cumulo giuridico.

## 63. Contrasto all'omesso versamento di ritenute in settori labour intensive (Art. 4, commi 1 e 2)

Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019), viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un'opera o di più opere o di uno o più servizi:
- di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma devono richiedere all'appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) applicate ai sensi di:
- articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973;
- articolo 50, comma 4, D.Lgs. 446/1997;
- articolo 1, comma 5, D.Lgs. 360/1998;

e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.
A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione "dati anagrafici" del modello F24.
Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.
Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni.
Se a tale data, l'appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente:
- non trasmette le deleghe;
- dalle deleghe risulti l'omesso o insufficiente versamento

il committente sospende, finché perdura l'inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell'opera o servizio, o per l'importo pari alle ritenute non versate.
Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito.
In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all'impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione.
Per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, è esclusa la possibilità di procedere all'estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi obbligatori, maturati in vigenza del contratto e relativi al personale direttamente impiegato, mediante compensazione
Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettano una certificazione attestante la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:
a. siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle

dichiarazioni medesime;
b. non risultino:
- iscrizioni a ruolo,
- accertamenti esecutivi o
- avvisi di addebito

affidati all'agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
La dichiarazione è rilasciata dall'Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.
**Lo Studio ha predisposto apposite slides per meglio sintetizzare la presente disposizione che verranno inviate ai clienti che ne faranno richiesta.**

## 64. Estensione del regime del reverse charge Iva (Art. 4, commi 3 e 4)

Viene esteso il regime del reverse charge Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.
Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, e alle agenzie per il lavoro.
L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.

## 65. Contrasto alle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati (Art. 9)

Viene introdotta, al fine di contrastare le frodi nell'acquisto di veicoli usati, la preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione, in tutti i casi in cui non previsto il versamento dell'Iva tramite modello F24 Elide (quindi anche per gli acquisti di auto usate UE da parte di soggetti privati).

## 66. Estensione del ravvedimento operoso (Art. 10-bis)

Per effetto dell'abrogazione del comma 1-bis nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.

## 67. Tassazione trust estero (Art. 13)

Viene prevista la tassazione quali redditi di capitale ex articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), Tuir, i redditi distribuiti a beneficiari italiani da parte di trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Viene, inoltre, previsto, introducendo il comma 4-ter nell'articolo 45, Tuir che, nel caso in cui non sia possibile distinguere, nelle attribuzioni di trust esteri, tra redditi e patrimonio, si considera reddito l'intero ammontare percepito.

## 68. Anticipazione regime lavoratori impatriati (Art. 13-ter, comma 1)

Viene anticipato il regime agevolato dei c.d. impatriati al presente periodo di imposta 2019, a condizione che i contribuenti abbiano trasferito la propria residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile scorso. si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.L. 34/2019.

## 69. Utilizzo dei file delle Fattura Elettronica (Art. 14)

Viene introdotta la possibilità di utilizzo, a fini accertativi da parte della G. di F. nonché dell'Agenzia delle entrate, dei file delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Si tratta di tutti i dati, compreso quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati.
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 5-quater dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, viene previsto che per la FE e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle FE relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna nonché all'Agenzia informazioni e sicurezza interna, si applicano le norme dell'articolo 29, L. 124/2007 con cui è previsto che un apposito regolamento definisca le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi.

## 70. Divieto di emissione della Fattura Elettronica e Sistema Tessera Sanitaria (Art. 15, comma 1)

Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Al riguardo, si ricorda che il predetto divieto era stato esteso a tutti i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie verso persone, a prescindere dall'esistenza dell'obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria.
Si ricorda, inoltre, che con D.M. 22 novembre 2019 è stata ampliata la platea dei soggetti interessati all'obbligo di invio dei dati già a decorrere dal 2019 e che, con provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019 l'Agenzia ha provveduto a recepire le suddette modifiche.

## 71. Obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi al Sts (ad esempio gli ottici) (Art. 15, comma 2)

Viene previsto l'obbligo, **a decorrere dal 1° luglio 2020**, **per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts e che utilizzano registratori**

**telematici (ad esempio i negozi di ottica), di provvedere all'invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri direttamente al Sts.**

## 72. Arrivano le precompilate Iva e l'esterometro diviene trimestrale (Art. 16)

In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche.
Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.
Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1-bis, vengono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali. In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Non è chiaro se tale maggiore periodicità possa interessare già l'ultimo trimestre del 2019, ovvero decolli dal prossimo 2020.

## 73. Dichiarazione dei redditi tramite Caf e/o sostituti (Art. 16-bis, commi 1 e 2)

Le modifiche sotto descritte troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Per effetto delle modifiche apportare all'articolo 13, comma 1, D.M. 164/1999, i titolari di redditi di lavoro dipendente possono presentare la relativa dichiarazione nonché la scheda per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, alternativamente al proprio sostituto di imposta o a un Caf.
È previsto che i dipendenti con contratto a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono assolvere ai relativi adempienti utilizzando un Caf o un sostituto di imposta a condizione che il contratto duri dal mese di presentazione della dichiarazione fino al terzo mese successivo e a condizione che siano noti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
Infine, per effetto dell'abrogazione del comma 3, viene eliminata la possibilità di poter dichiarare i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir, tramite Caf.
I Caf devono conservare le schede relative alla scelta della destinazione del 2, 5 e 8 per mille dei contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
I termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni, per la consegna al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione e per la trasmissione in via telematica della dichiarazione diventano:
- 15 giugno in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- 29 giugno in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 1° e il 20 giugno;
- 23 luglio in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 21 giugno e il 15 luglio;
- 15 settembre in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 16 luglio e il 31 agosto;
- 30 settembre in caso di dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 1° e il 30 settembre.

Per quanto attiene le operazioni di conguaglio viene previsto che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese seguente a quello di ricevimento da parte del sostituto del prospetto. Tali somme sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.
Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione su cui effettuare il conguaglio è insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
Gli enti che erogano pensioni effettuano il conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione dei dati del prospetto di liquidazione.
Da ultimo, viene anticipato al 16 marzo il termine ultimo per la consegna agli interessati e l'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle relative certificazioni eliminando il doppio termine della consegna cartacea e dell'invio telematico.

## 74. Termine trasmissione oneri e spese (Art. 16-bis, comma 3)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il termine per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dal contribuente, delle spese sanitarie rimborsate e delle spese individuate da DD.MM., scade il 16 marzo.

## 75. Imposta di bollo sulle FE (Art. 17)

Viene previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Per semplificare e ridurre gli adempimenti è previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro li 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

## 76. Limiti all'utilizzo del contante (Art. 18)

Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.

Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.

## 77. Lotteria nazionale degli scontrini (Artt. 19 e 20)

Viene posticipata al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini.

Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all'esercente il proprio codice fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate; l'esercente provvederà alla trasmissione dei dati.

Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengo previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro, oltre che premi per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica.

Se, al momento dell'acquisto, l'esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate; il dato sarà utilizzato ai fini della attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto.

## 78. Invio telematico corrispettivi da parte degli esercenti commercio al minute (Art. 21)

Viene introdotto il nuovo comma 5-bis nell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti che svolgono il commercio al minuto ai sensi dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972, e che adottano sistemi di incasso, tramite carte di credito e di debito e altre forme elettroniche, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, tramite tali sistemi.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le informazioni minime che devono essere trasmesse.

## 79. Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici (Art. 22)

Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.

L'agevolazione è soggetta alle regole sul de minimis.

Viene, da ultimo, previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti tali sistemi di pagamento, provvedono a inviare agli stessi il riepilogo delle commissioni versate mese per mese.

## 80. Iva scuole guida (Art. 32)

Viene modificato, in recepimento di quanto previsto con la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-449/17, l'articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 stabilendo che l'esenzione da Iva non è generalizzata a tutte le prestazioni didattiche ma solamente a quelle di insegnamento scolastico o universitario.

A tal fine, non si considera tale l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Al contrario, rientrano nell'esenzione gli insegnamenti per le altri patenti in quanto preordinate all'esercizio di un'attività professionale.

Viene, inoltre, previsto, che sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, fissata al 1° gennaio 2020.

Infine, viene disciplinata la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche delle autoscuole prevedendone l'obbligo a decorrere sempre dal 1° gennaio 2020. In ragione delle possibili tempistiche di adeguamento è introdotto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 nel quale le autoscuole possono procedere alla certificazione a mezzo di ricevuta fiscale.

## 81. Aliquota Iva 5% per alcuni prodotti per la protezione dell'igiene femminile (Art. 32-ter)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, alle cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali, si applica l'aliquota Iva ridotta al 5%.

## 82. Fiscalità società semplici (Art. 32-quater)

Viene modificato il regime fiscali dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Ne deriva che il regime fiscale applicabile segue la natura giuridica dei soci stessi:

- dividendi imputabili ai soggetti Ires, tenuti all'applicazione dell'articolo 89, Tuir, i dividendi corrisposti alla società semplice sono

esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- dividendi imputabili a soggetti titolari di reddito d'impresa, tenuti all'applicazione dell'articolo 59, Tuir, i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- dividendi imputabili alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa (ai sensi dell'articolo 65, Tuir) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d'imposta, nella misura del 26% ex articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973. Tale ritenuta è operata dalle società e dagli enti Ires residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, la natura del prelievo è quella di imposta sostitutiva al 26% alle medesime condizioni.

### 83. Compartecipazione dei Comuni alle entrate dalla lotta all'evasione (Art. 34)

Estesa, sino al 2021, la possibilità dei Comuni di ricevere il 100% della maggiori imposte accertate dall'Agenzia delle entrate a seguito di segnalazioni qualificate provenienti dai medesimi enti.

### 84. Modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi per le società di progetto (Art. 35)

Viene previsto che le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dall'articolo 96, comma 8, lettera a), Tuir, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V, Codice degli appalti, ma anche le parti III e IV concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

### 85. Cumulo conto energia e Tremonti ambientale (Art. 36)

Al fine di superare il divieto di cumulo della tariffa incentivante e dell'agevolazione c.d. Tremonti ambientale, è prevista la possibilità di mantenere il conto energia pagando una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. A tal fine deve essere presentata apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabile con un decreto da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 27 ottobre 2019.
La definizione si perfeziona con il versamento entro il 30 giugno 2020 degli importi dovuti.
In sede di conversione è stato previsto che se il contribuente procede al versamento, il GSE non applica la decurtazione degli incentivi previste a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate di cui all'articolo 42, D.Lgs. 28/2011 e tiene conto della disciplina del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.

### 86. Riapertura rottamazione (Art. 37, comma 1)

Vengono riaperti i termini per poter fruire della c.d. rottamazione delle cartelle, posticipando l'originaria scadenza di versamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.

### 87. Estensione utilizzo compensazione sui carichi (Art. 37, comma 1-bis)

La possibilità di procedere alla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, viene estesa al 2019 e al 2020.

### 88. Rimodulazione interessi sui versamenti (Art. 37, comma 1-ter e 1-quater)

Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13, D.L. 557/1993 e dalle norme in tema di riscossione di imposte indirette (L. 29/1961), è determinato possibilmente in una misura unica, inferiore a quella vigente: nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, essa è compresa nell'intervallo tra lo 0,1 e il 3%.
Con decreto Mef, saranno individuate misure differenziate per i seguenti interessi:
- cui all'articolo 20, D.Lgs. 241/1997, ovvero per i pagamenti rateali dei tributi;
- per ritardata iscrizione a ruolo e rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali, nonché gli interessi di mora, di quelli dovuti nel caso di sospensione amministrativa della riscossione e per ritardato rimborso di imposte pagate (articoli 20 e 21, 30, 39 e 44, D.P.R. 602/1973); e
- nel caso di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione nonché a quelli dovuti in caso di acquiescenza del contribuente (articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. 218/1997).

### 89. Obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite sistema pagoPA (Art. 38-ter)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, scatta l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA.

### 90. Modifiche reati penali tributari (Art. 39, comma 1, lettere a) – p))

Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000, la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato.

Dichiarazione infedele

Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 74/2000, che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro.

Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, complessivamente considerate (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Omessa dichiarazione

Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) di cui all'articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l'importo di 50.000 dell'imposta evasa.

Emissione fatture per operazioni inesistenti

La reclusione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 74/2000 sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni.

Viene introdotta l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione

## 91. Casi particolari di confisca (Art. 39, comma 1, lettera q) e comma 1-bis))

Il nuovo articolo 12-ter, D.Lgs. 74/2000, prevede l'applicazione della confisca obbligatoria (articolo 240-bis, c.p.) quando il contribuente è condannato o patteggia per uno dei seguenti reati:

- nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
- nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
- nel caso di emissione di fatture per operazioni non esistenti, l'importo non rispondente al vero è superiore a 200.000 euro;
- nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro;
- nel caso di falsità in transazione fiscale, l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro.

La disposizione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 25 dicembre 2019.

## 92. Casi di non punibilità (Art. 39, comma 1, lettera q-bis)

Anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici (come già avveniva per quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

## 93. Reati societari e sanzioni pecuniarie per l'ente (Art. 39, comma 2)

Viene introdotto il nuovo articolo 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001, con cui è previsto che, in ipotesi di:

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel limite di 100.000 euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- delitto di emissione di fatture false, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- delitto di emissione di fatture false, per importi fino a 100.000, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra elencati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si rammenta che l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

## 94. Rinegoziazione del mutuo sulla prima casa da parte del contribuente già esecutato (Art. 41-bis)

Se una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, ha avviato o è intervenuta in una procedura esecutiva

immobiliare con oggetto la prima casa di abitazione del debitore, quest'ultimo può richiedere una rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, al ricorrere di determinate condizioni.

### 95. Incentivi all'autotrasporto (Art. 53)

Vengono stanziati, su base annua, per gli anni 2019 e 2020, 12,9 milioni di euro per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli del trasporto merci su strada e per ridurre gli effetti climalteranti. I contributi sono concessi per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020 e che siano finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) 595/2009.
Con decreto da emanarsi entro 15 giorni saranno individuati modalità e termini di presentazione della domanda, criteri di valutazione ed entità del contributo massimo erogato.

### 96. Incentivi per i veicoli elettrici e ibridi utilizzati dai disabili (Art. 53-bis)

A mezzo della modifica apportata al n. 31 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, si applica l'aliquota super-ridotta al 4% anche alle cessioni di veicoli con motore ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, nei confronti dei soggetti diversamente abili o dei loro familiari, nonché le prestazioni di servizi resi dalle officine per adattare tali veicoli. L'agevolazione vale anche nel caso di importazione dei veicoli ibridi e a motore elettrico aventi le predette caratteristiche di potenza.
Infine, per i suddetti veicoli ibridi e a motore elettrico ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari è prevista l'esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi di cui all'articolo 8, comma 4, L. 449/1997.

### 97. Nomina dei revisori degli enti locali (Art. 57-ter)

Viene modificata la disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali novellando il comma 25 dell'articolo 16, D.L. 138/2011.
Viene previsto che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali è articolato su base provinciale e non più regionale.
Viene, inoltre, introdotta una disposizione di deroga per quel che riguarda la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario. La deroga prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3), di cui al regolamento di cui al D.M. 23/2012, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche al citato regolamento.

### 98. Modifiche ai versamenti (Art. 58)

Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

### 99. Tari per gli studi professionali (Art. 58-quinquies)

Intervenendo sull'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 viene modificata la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della Tari) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

p. Percudani & Partners